



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA

REGOLAMENTO PER SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE

NON ONEROSI PER L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA

Seduta COA 04/12/2024

Il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza

VISTO l'art. 97 della Costituzione;
VISTO il R.D. n. 2440 del 1923;
VISTO il R.D. n. 827 del 1924;
VISTO il D.lgs. 36 del 2023;
Visto l'art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Presente regolamento definisce, in conformità alle disposizioni vigenti, i criteri e le modalità per la stipulazione di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni, a titolo gratuito o con oneri a carico della controparte, con soggetti pubblici, privati, Enti e Associazioni.
2. Scopo del regolamento è favorire una migliore qualità dell'attività formativa e delle altre attività funzionali al perseguimento degli interessi pubblici del Consiglio dell'Ordine ed al contempo contenere la spesa pubblica.
3. La stipula avviene nel rispetto dei principi di economicità efficace, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - per "*Sponsee*": il soggetto sponsorizzato – ovvero il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Monza che si obbliga a veicolare, a fini pubblicitari, il segno distintivo dello sponsor;
 - per "*Sponsor*": il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde denaro od altre utilità allo Sponsee;
 - per "*sponsorizzazione* ":ogni contributo in beni, lavori o servizi, denaro o ogni altra utilità proveniente dallo Sponsor allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio o attività, ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine;
 - per "*contratto di sponsorizzazione*": il contratto, a prestazioni corrispettive, mediante il quale il COA (*sponsee*) offre allo *Sponsor* la possibilità – previa corresponsione del contributo di sponsorizzazione pattuito - di pubblicizzare in appositi determinati spazi nome, logo, marchio o prodotti.
2. Le attività oggetto di sponsorizzazione vengono, di volta in volta ed in base alle necessità, deliberate dal COA, il quale ha anche la facoltà di attivare, per lo stesso evento, più



sponsorizzazioni.

ART. 3 INDIVIDUAZIONE DEGLI SPONSOR – ALBO DEGLI SPONSOR

1. Possono essere individuati come Sponsor: enti pubblici e privati, operatori economici, quali imprese, anche individuali, società, enti, fondazioni, cooperative, consorzi ed istituzioni e associazioni (senza fini di lucro, costituite con atto notarile), in possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. L'Ordine degli Avvocati di Monza, al fine di **verificare la presenza di soggetti pubblici e privati disponibili alla "Sponsorizzazione"**, provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale un avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione di un "*Albo Sponsor*."
3. È fatta salva la facoltà del COA, ove nessuno dei soggetti presenti nell'albo possa essere indicato come Sponsor, di individuare mediante apposito avviso da pubblicare sul sito, ulteriori soggetti.

ART. 4 IMPEGNI DELLO SPONSEE E DELLO SPONSOR

1. Lo Sponsee garantisce allo Sponsor l'inserimento del logo nel materiale informativo dell'attività sponsorizzata e, laddove previsto, nella sezione del sito dedicata all'attività medesima.
2. Lo Sponsor si impegna ad adempiere puntualmente quanto indicato in contratto e a non generare conflitti di interesse tra l'attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione.

ART. 5 ESCLUSIONI E CONFLITTI DI INTERESSE

1. Sono escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate dalla normativa vigente quali: a titolo esemplificativo, sponsorizzazioni riguardanti propaganda di natura politica, sindacale, religiosa; pubblicità diretta o collegata alla promozione e distribuzione di tabacco, prodotti alcolici; messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana.
2. Il Consiglio dell'Ordine si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che per la natura della sponsorizzazione o per l'attività dello Sponsor siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Monza o possano generare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione.
3. Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo Sponsee, né generano in capo allo Sponsor alcun affidamento in ordine alla successiva stipula.
4. Lo Sponsee, anche successivamente all'accettazione ovvero alla stipula della convenzione, può rifiutare la sponsorizzazione nelle ipotesi in cui sopravvengano le condizioni di cui al comma 2. In tal caso il soggetto proponente non può avanzare alcuna pretesa e richiedere alcun indennizzo o risarcimento.